

## STATUTO DELLA FONDAZIONE UNIPOLIS ETS

### ART. 1 - FONDAZIONE

È costituita, - ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 (di seguito, il “**Codice del Terzo Settore**”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile - la Fondazione denominata “UNIPOLIS” (la “**Fondazione**”). Ottenuta l’iscrizione al Registro del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà l’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, ai sensi del Codice del Terzo Settore. Tale acronimo sarà indicato nella denominazione sociale e sarà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Bologna, presso l’indirizzo risultante di volta in volta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“**RUNTS**”). Uffici e sedi secondarie della Fondazione potranno essere costituiti in Italia e all'estero. La successiva variazione della sede sociale all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto.

### ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali quelle di educazione, istruzione e impegno sociale, sia attraverso progetti operativi propri che mediante l'erogazione di risorse economiche a terzi. Più in dettaglio, la Fondazione si pone quali finalità la promozione dell’inclusione e della sicurezza sociale, della cittadinanza attiva, della salute, del benessere e della mobilità sostenibile. Uno specifico impegno è dedicato alle iniziative connesse all’*empowerment* delle persone più fragili per garantire a tutti eque condizioni di vita.

Tali finalità sono perseguite dalla Fondazione mediante il compimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui alle lettere (d), (i), (l) e (u) dell’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore. Tali attività possono includere:

- a) promozione e valorizzazione di progetti ed iniziative dirette alla salvaguardia ed alla creazione di beni ed attività di interesse pubblico con particolare attenzione ai più fragili;
- b) pubblicazione dei risultati dei propri lavori e di quanto ritiene utile per far progredire gli studi nei settori economico, finanziario, giuridico, assicurativo, sociale e culturale;
- c) istituzione di bandi, borse di studio e premi;
- d) promozione, valorizzazione e organizzazione di attività formative rivolte ai giovani, al mondo della scuola e dell'Università, al corpo docente, sui temi della legalità,

- sicurezza, cultura d'impresa, economia sociale e finanziaria, del lavoro;
- e) supporto economico finanziario alle imprese sociali volte a risolvere i bisogni sociali della Comunità;
  - f) promozione - anche in partecipazione con altri enti - di associazioni e consorzi, appartenenti all'area non profit o comunque non aventi scopo di lucro, che compiono attività di ricerca scientifica, impegno culturale e sociale connesse alle attività oggetto della Fondazione;
  - g) erogazione di contributi economici - sia attraverso atti di liberalità che tramite l'istituzione di appositi bandi - per il sostegno a iniziative e progetti sociali, culturali e di solidarietà, in ambito nazionale e internazionale; e
  - h) ogni altra attività non commerciale rientrante nelle sue finalità.

La Fondazione persegue le sue finalità autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, nella piena libertà delle scelte culturali e delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale. La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso l'assegnazione di contributi a progetti ed iniziative di terzi inerenti ai propri scopi. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito nazionale e può effettuare interventi anche a livello internazionale

### **ART. 3 – ATTIVITÀ DIVERSE**

La Fondazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che dette attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; in particolare, la Fondazione può svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico e finanziario, commerciale, immobiliare, mobiliare strumentali alla realizzazione dei propri scopi, e tra queste stipulare ogni opportuno atto o contratto per la realizzazione delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione può, inoltre, organizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 4 – IL SOCIO PARTECIPANTE**

Socio Partecipante della Fondazione è "Unipol Assicurazioni S.p.A.".

#### **ART. 5 – PATRIMONIO - PROVENTI**

Il patrimonio della Fondazione (il **"Patrimonio"**) è costituito:

- a) dal fondo di dotazione tempo per tempo esistente;
- b) dalle somme, dai beni mobili ed immobili che ulteriormente pervengano alla Fondazione dal Socio Partecipante, da enti o da privati e che vengano eventualmente dal Consiglio di Amministrazione espressamente destinati al Patrimonio; e
- c) dagli eventuali avanzi di gestione rinvenienti dagli esercizi precedenti espressamente destinati al Patrimonio.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione disporrà:

- dei redditi e dei frutti del Patrimonio di cui al presente articolo;
- dei contributi versati dal Socio Partecipante, delle somme derivanti dalla partecipazione a bandi e iniziative promosse da enti pubblici nazionali o sovranazionali, delle donazioni da enti pubblici o soggetti privati e che non siano espressamente destinate ad incremento del Patrimonio;
- dalle somme derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti che non siano espressamente destinati a Patrimonio.

Le risorse, le rendite e i ricavi della Fondazione saranno destinati esclusivamente alle finalità della Fondazione nel rispetto delle norme di legge; gli eventuali avanzi di gestione, dove possibile, saranno accantonati in riserve patrimoniali destinate a coprire eventuali futuri disavanzi di gestione, con divieto di distribuzione di utili al Socio Partecipante.

#### **ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio Sindacale; e

- il Comitato Scientifico, se nominato.

Tutte le cariche relative agli Organi sopra elencati, escluso il Collegio Sindacale, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, in ragione della carica medesima.

È altresì fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

## **ART. 7 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha il compito di rappresentare la Fondazione, sia verso il Socio Partecipante che presso i soggetti terzi. Vigila sul corretto andamento della gestione, sull'esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione. Convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e decide le modalità di espressione del voto; convoca, inoltre, le riunioni del Comitato Scientifico, se presente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato hanno la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di urgenza, il Presidente, sentito il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere Delegato, su mandato del Vice Presidente, svolgono le funzioni di Presidente della Fondazione.

## **ART. 8 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Socio Partecipante, composto da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 13 (tredici), scelti dal Socio Partecipante.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene deciso dal Socio Partecipante al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri di amministrazione restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo amministrativo è sostituito. Nell'ipotesi di cessazione della carica di uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione [per cooptazione, adottando la relativa decisione all'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione], purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dal Socio Partecipante.

Gli Amministratori così nominati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Amministratori. Se, a seguito della cessazione di taluni Amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e verrà ricostituito da parte del Socio Partecipante. Il Consiglio di Amministrazione scaduto per decorrenza del triennio rimane in carica fintanto che non si è provveduto al suo rinnovo da parte del Socio Partecipante.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del suo Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. In caso di inerzia del Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato all'effettuazione della convocazione, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da un membro dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente; l'astensione di uno o più Consiglieri comporta la diminuzione del quoziente deliberativo del Consiglio. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione e l'amministrazione della Fondazione, nonché la determinazione dei criteri di indirizzo culturale e scientifico della Fondazione medesima. In particolare, salvo le attribuzioni previste da altre norme di legge o del presente Statuto, l'organo amministrativo:

- a) approva il bilancio annuale della Fondazione, un preventivo di impegni di spesa ed il relativo programma di attività della Fondazione;
- b) approva i regolamenti interni determinando, altresì, i criteri di indirizzo e di utilizzo dei proventi a cui deve attenersi la Fondazione nell'esercizio dell'attività per il perseguimento degli scopi statutari;
- c) nomina all'interno dei suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato;
- d) nomina tra i suoi membri i componenti del Comitato di Presidenza;
- e) può nominare, anche al di fuori dei propri membri, il Direttore della Fondazione, il quale ha il compito di attendere all'organizzazione e all'attività della stessa, nell'ambito delle deleghe ad esso conferite;
- f) redige, ove necessario, il bilancio sociale e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento;
- h) delibera sui contratti e su ogni altra decisione necessaria per il funzionamento della Fondazione;
- i) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- j) delibera in genere su tutti gli affari di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione;
- k) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dalla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Consigliere Delegato, ad esclusione di quelle descritte nelle lettere a), b), c) e d).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire le commissioni e i comitati che riterrà opportuni e necessari per il funzionamento e lo sviluppo della Fondazione.

## **ART. 9 – IL COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto da un numero di membri fino ad un massimo di 3 (tre), designati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- istruire le pratiche riguardanti i progetti e le attività che ineriscono alla gestione ordinaria e straordinaria dell'attività della Fondazione; e
- esprimere pareri e deliberare sulle richieste relative a contributi ed elargizioni, al fine di consentire la regolare e coerente attività della Fondazione.

Le predette delibere sono sempre comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva.

#### **ART. 10 - IL COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, è nominato un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri titolari scelti dal Socio Partecipante tra i soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile e dura in carica 3 esercizi; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito. I membri sono, in ogni caso, rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, esamina il bilancio consuntivo, secondo quanto di competenza, al fine di predisporre la relativa relazione. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Codice del Terzo Settore. Inoltre, in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, delibera la ricostituzione del patrimonio minimo quando lo stesso è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione. Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale elegge al suo interno il Presidente, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali, e accerta la regolarità dell'amministrazione e della contabilità ed esprime il proprio parere sui bilanci della Fondazione.

Il Collegio Sindacale riferisce e comunica l'esito dei propri accertamenti nonché le valutazioni sui bilanci e sulla relazione di gestione al Consiglio di Amministrazione e, su richiesta di quest'ultimo, al Socio Partecipante.

#### **ART. 11 – IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, composto da un numero massimo di 20 (venti) membri scelti dall'organo amministrativo stesso fra personalità del mondo accademico, scientifico, culturale, delle professioni e del

volontariato. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato Scientifico possono essere integrati durante il mandato del Consiglio di Amministrazione oppure sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso. Il Comitato Scientifico ha un ruolo consultivo, fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri, valutazioni e indicazioni sui diversi ambiti nei quali si sviluppa la missione della Fondazione, formula proposte per programmi e singole iniziative ad essa connesse.

## **ART. 12 – RIUNIONI A DISTANZA**

In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente Statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di accertare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, i vari Comitati, etc.) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, anche solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo. In caso di riunioni esclusivamente telematiche, salvo che non si tratti di riunione totalitaria, l'avviso di convocazione potrà omettere il luogo di convocazione e indicherà esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione, ovvero le modalità con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento. Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente Statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione o comunque di comunicazione.

## **ART. 13 - VOLONTARI**

La Fondazione può avvalersi, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 14 - BILANCIO**

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare, iniziando il 1° gennaio e finendo al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio economico consuntivo ed una relazione sociale relativa all'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio Sindacale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori, nonché al Socio Partecipante e altri componenti degli organi sociali.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 15 – LA REVISIONE DELLO STATUTO**

Le modifiche al presente Statuto, nonché le operazioni di trasformazione, fusione o scissione, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione che delibera con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi componenti. La delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alle materie indicate al periodo che precede sarà adottata con atto pubblico.

#### **ART. 16 – LIBRI SOCIALI**

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Presidenza, del Collegio Sindacale e del Comitato Scientifico, ove nominato, nonché le scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione della Fondazione e il registro dei volontari. I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 17 – ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE**

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

La Fondazione si estingue o si scioglie se lo scopo della Fondazione è stato raggiunto, diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente o in tutti gli altri casi in cui lo scioglimento è proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi

membri. L'ufficio del RUNTS accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del RUNTS presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

#### **ART. 18 – CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

#### **ART. 19 – CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.